REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Elisabetta Conte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13599/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 25.07.2023 proposto da

[Omissis] [Omissis] (C.F.: [Omissis]), nato ad [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] ed ivi residente in [Omissis] n. [Omissis], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Zaccariello e dall'avv. Stefano Zaccariello, con studio in Viareggio, Via L. Repaci n. 16 e domicilio digitale alle pec sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it – stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it, ed elettivamente domiciliato presso il predetto studio legale

ricorrente

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta

del Foro di Perugia e Stefania Di Cato del Foro di Terni, giusta procura generale alle liti del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, datata 23.01.2023, Rep. n°37590; elettivamente domiciliato in Perugia, Via Canali n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a Roma nella via Arenula n. 70, C.F. 80184430857

resistente

Esaminati gli atti e i documenti di causa

Udito, nella pubblica udienza del 21.11.2024, l'avv. Rossella Volpato, in sostituzione, giusta delega agli atti, degli avvocati Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello e l'avv. Stefania Di Cato, per INPS e, nella pubblica udienza del 27.05.2025, l'avv. Roberta Acocella, in sostituzione, giusta delega agli atti, degli avvocati Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello e l'avv. Stefania Di Cato, per INPS

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in epigrafe, il sig. [Omissis], posto in congedo dalla Polizia penitenziaria in data 23.08.2004, lamentava l'omissione nel calcolo della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria dell'attribuzione delle aliquote di rendimento previste dall'art.54, c. 1 d.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato 16 anni, 8 mesi e 26 giorni di servizio al 31.12.1995.

Il ricorrente presentava, dunque, domanda di ricalcolo all'INPS in data 08.03.2022, che la riscontrava rappresentando di aver lavorato la pratica pensionistica in base ai dati giuridico-economici forniti dall'Ente datore

di lavoro (Ministero della Giustizia).

Con il ricorso, il sig. [Omissis] contestava il silenzio serbato dall'INPS, posto che lo stesso deterrebbe tutti i poteri amministrativi necessari per provvedere al ricalcolo della pensione, avendo ricevuto *in toto*, *ex* L. 22 dicembre 2011 n.214, il trasferimento delle competenze esclusive in materia di prestazioni pensionistiche del personale del comparto difesa e sicurezza e non necessiterebbe di ulteriori aggiornamenti da parte del Ministero della Giustizia ai fini della nuova determinazione richiesta.

Conseguentemente, articolava le seguenti domande:

A) dichiarare l'illegittimità del provvedimento di calcolo e liquidazione della pensione conferita dal Ministero della Giustizia con decreto n.70807 del 05.08.2015, nella parte in cui non applica l'art.54, c. 1 d.P.R. 1092/73 per il calcolo della quota retributiva della pensione; della comunicazione dell'I.N.P.S. datata 17.03.2022; del silenzio inadempimento serbato dall'I.N.P.S. sulla domanda presentata dal ricorrente in data 08.03.2022 di ricalcolo di detta quota retributiva;

B) accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione dell'aliquota del 2,445% per ogni anno di servizio utile maturato al 31.12.1995 e per l'effetto:

C) condannare INPS alla corresponsione dei corrispondenti ratei di pensione così maggiorati a decorrere dal 08.03.2017 (quinquennio precedente alla domanda amministrativa) con rivalutazione monetaria ed interessi legali;

D) liquidare in proprio favore le spese di giudizio, quantificate in € 3.000 oltre accessori ed ordinare che le somme in questione siano distratte a

favore dei difensori ex art.93 c.p.c., che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso diritti ed onorari del presente giudizio.

In data 06.09.2023 veniva depositata prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'INPS, effettuata in data 05.09.2023.

In data 8 aprile 2024 si costituiva l'Ente previdenziale, chiedendo preliminarmente la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, comunque, la carenza di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio il Ministero della Giustizia. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando di essere solamente ordinatore secondario di spesa e, quindi, di non avere il potere di determinare o modificare il diritto o la misura della pensione, rientrante, invero, con riferimento al personale cessato anteriormente alla data di subentro dell'Istituto all'INPDAP, nelle competenze delle amministrazioni datrici di lavoro per espressa previsione della circolare INPDAP 16/2011.

INPS, ad ogni modo, avversava la domanda di parte ricorrente sostenendo che l'aliquota di cui all'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973, essendone stata riconosciuta l'applicabilità anche nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile solamente con l'art. 1, c. 101, l. n. 243/2021, avrebbe dovuto trovare applicazione limitatamente ai ratei successivi al 01.01.2022. Il resistente, in ogni caso, eccepiva anche la prescrizione delle ipotetiche differenze dei ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla ricezione della notifica del ricorso. Conclusivamente, INPS, insisteva per il rigetto integrale della domanda, poiché il ricorrente non avrebbe ottemperato

all'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicabilità del coefficiente 2,44%sul trattamento di pensione di invalidità. La domanda avversaria sarebbe, poi, inammissibile ed improponibile poiché parte ricorrente non avrebbe effettuato la relativa domanda amministrativa al Ministero competente.

All'udienza del 18.04.2024, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia.

In data 8 novembre 2024 si costituiva il Ministero della giustizia, ribadendo che l'art., 54, d.P.R. n. 1092/1073 troverebbe applicazione al personale della polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, c. 101, l. n. 234/2021, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022. Ribadiva, inoltre, la propria competenza alla definizione del trattamento pensionistico del personale cessato anteriormente al 01.10.2005 – come il ricorrente – posto che tale data era stata individuata dall'INPDAP, con la circolare 16 dicembre 2004 n. 67, per il proprio subentro alle Amministrazioni statali nella liquidazione di tutte le prestazioni pensionistiche. Il Ministero, infine, rappresentava di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dei benefici previsti dall'art. 54, c. 1, del d.P.R. 1092/73 in data 6 settembre 2023 con il DM n. 72816, successivamente trasmesso alla competente sede territoriale INPS di Terni per l'adeguamento della pensione percepita dal Sig. [Omissis]. Alla luce di tanto, concludeva chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.

In data 11.11.2024, i rappresentanti legali del sig. [Omissis] depositavano una memoria in vista dell'udienza, contestando il difetto di legittimazione

dell'INPS e la mancanza di prova a carico del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM.

All'udienza del 21.11.2024, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate e l'avv. Di Cato comunicava che gli arretrati spettanti sarebbero stati liquidati con la mensilità di febbraio 2025. Pertanto, veniva disposto un rinvio all'udienza del 27.05.2025, al fine di verificare l'effettivo pagamento.

In data 16.05.2025, INPS depositava copia del pagamento effettuato in data 03.02. 2025, in favore del convenuto, di € 5.863,64, pari agli arretrati dovuti in considerazione dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973, comprensivi degli interessi legali dal 7 ottobre 2023, comunicando, altresì, che a seguito dell'applicazione dell'art.54, la pensione annua lorda a dicembre 2024, passava da € 23.725,22 a € 25.742,57.

All'udienza del 27.05.2025, l'avv. Acocella, per il ricorrente, insisteva per le conclusioni già rassegnate, osservando che, mentre l'applicazione del coefficiente di cui al più volte citato art. 54 era stata disposta con decorrenza 1° gennaio 2022, i soli interessi – e non la rivalutazione - erano stati riconosciuti a decorrere dall'ottobre 2023; chiedeva, quindi, in subordine, il riconoscimento degli stessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dal 01.01.2022, con vittoria di spese. L'avv. Di Cato, per INPS, si riportava alle conclusioni già rassegnate, precisando che il riconoscimento degli interessi era avvenuto con riferimento al

momento in cui all'Ente era stata comunicata, dal competente Ministero della giustizia, la nuova pensione riliquidata. Chiedeva, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.

II. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di INPS, sia in considerazione dell'intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia con ordinanza n. 6/M/2024, sia alla luce del fatto che – sebbene, come rilevato tanto da INPS quanto dal Ministero della giustizia, l'Istituto non è competente per la liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, cessato anteriormente al 01.10.2005, lo stesso è, comunque, competente per il pagamento del trattamento pensionistico.

III. Nel merito, il ricorrente ha agito per l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota del 2,445% desumibile dall'art. 54, comma 1 d.P.R. 1092/1973 e, conseguentemente, per la corresponsione dei corrispondenti ratei di pensione così maggiorati a decorrere dal 08.03.2017 (quinquennio precedente alla domanda amministrativa) con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

L'art. 1, comma 101, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto l'estensione, in favore del personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile – in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati – del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con sistema misto. Detta disposizione, pertanto, ha riconosciuto l'applicazione del trattamento pensionistico del personale militare, da calcolarsi in base al più volte citato art. 54, d.P.R. n. 1092/1973 – secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni riunite di questa Corte con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM) - anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, cui il ricorrente è appartenuto fino al 23.08.2004.

La giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, delle Sezioni di appello (*ex multis*, Sez. I App., sent. n. 45 e 123/2022 e n. 156 e 167/2024; Sez. II App., sent. n. 41 e 114/2022; Sez. III App., sent. n. 289 e 290/2022) è più volte intervenuta sulla questione della corretta applicazione della disposizione in discorso, dando vita ad un orientamento interpretativo, ormai del tutto consolidato, secondo cui la disposizione trova applicazione anche ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, è stato puntualizzato che non trattandosi di norma di interpretazione autentica, bensì munita di portata innovativa, la stessa non può avere efficacia retroattiva. Conseguentemente, la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in discorso, sulla base del "nuovo" coefficiente annuo del 2,44%, non può che trovare applicazione sui ratei liquidati a decorrere dal gennaio 2022, ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234/2021 (che, a

norma dell'art. 22, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022).

Detta ricostruzione è stata, peraltro, condivisa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), ha puntualizzato che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 deve avere una "*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*".

Tanto considerato, sebbene debba essere affermato il diritto del ricorrente alla rivalutazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di cui all'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973 – sulla base della richiamata l. n. 234/2021 e come, peraltro, già riconosciuto dallo stesso Ministero della giustizia con il DM del 6 settembre 2023 con cui è stato riliquidato il predetto trattamento – non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del coefficiente in questione a decorrere dall'8 marzo 2017. Difatti, in considerazione di quanto sopra osservato, lo stesso non può che applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022, come correttamente sostenuto da entrambi i resistenti.

IV. Deve, invece, essere accolta la domanda del ricorrente, come formulata nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025, relativa al riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° gennaio 2022. Difatti, non può condividersi l'argomentazione di INPS secondo cui gli interessi sarebbero dovuti

solamente dal momento in cui l'Ente, venuto a conoscenza del DM di riliquidazione del trattamento pensionistico, ha potuto procedere al pagamento, posto che gli interessi legali spettano dal giorno della maturazione del diritto che, come già chiarito ai punti che precedono, deve individuarsi alla data del 1° gennaio 2022.

Pertanto, in applicazione dei principi di diritto affermati con sentenza n. 10/2002/QM dalle Sezioni riunite di questa Corte, sulle differenze per ratei arretrati dovute dal 1° gennaio 2022, spetta al ricorrente, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

V. Considerata l'intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e la relativa novità della questione sottoposta all'esame della Sezione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese. Ogni altra questione resta assorbita.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria il

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)